

**Parere sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale
Approvazione programma triennale 2018/2020 - Fabbisogno del personale ed elenco annuale 2018**

IL REVISORE DEI CONTI

Presa in esame la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 13 febbraio 2018 avente ad oggetto "Approvazione programma triennale 2018/2020 – fabbisogno del personale ed elenco annuale 2018"

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale n. 94 del 28/12/2017, di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018, nella quale si prevedeva per il 2018 nessuna assunzione a tempo indeterminato e n.2 assunzioni a tempo determinato;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 4 settembre 2017 è stata modificata la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 21.03.2017, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, nel quale si prevedeva per l'anno 2017 nessuna assunzione a tempo indeterminato e n.2 assunzioni a tempo determinato;
- che l'Ente ritiene di dover ridefinire il piano annuale e triennale occupazionale, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previste dalla vigente normativa, tenuto conto altresì delle disponibilità finanziarie dell'ente, dando atto che per l'anno 2018 non vengono effettuate assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per svolgere funzioni delegate dalla Regione Sardegna mediante l'utilizzo di Alte Professionalità, nonché per interventi di protezione civile e/o di sicurezza stradale;
- che sino al 28.02.2018 è in forze una unità a tempo determinato per 30 ore settimanali, ai sensi dell'art.90 D.Lgs.n.267/2000, Ufficio di Staff del Sindaco e che è intendimento di questa amministrazione prorogare lo stesso sino al 28.02.2018 e successivamente procedere con una assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.257/2000 per n.10 mesi e 30 ore settimanali;

VERIFICATO

- l'art.1 c. 562 della finanziaria 2007 , come modificato dall'art. 14 comma 10 D.L. n. 78/2010 e da ultimo con L. 26.04.2012 n. 44, che regola la possibilità di effettuare assunzioni a tempo

indeterminato nei Comuni non soggetti al patto di stabilità, e in particolare: conferma per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno i limiti di non superamento delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che non devono essere superiore al corrispondente ammontare del 2008; il tetto alle assunzioni è fissato nella copertura delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, da interpretarsi estensivamente secondo il parere reso dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11.11.2010, laddove si legge che "il significato da attribuire all'espressione nel precedente anno contenuta nell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione";

- che le assunzioni a tempo determinato sono attivabili, in attuazione del disposto dell'art.4 c,1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con legge 125/2013, esclusivamente per rispondere a esigenze di carattere temporaneo, quali ad esempio la sostituzione per maternità, e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;
- che sino a febbraio 2017 era in forza una unità a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per la sostituzione di una dipendente durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;
- che, tenendo conto delle assunzioni effettuate nei precedenti anni, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 l'Ente ha rispettato, rispetta e rispetterà (sulla base della proiezione dei dati a regime) il tetto di spesa del personale del 2008, ma non è possibile procedere ad altre assunzioni per periodo indeterminato in quanto non è più soddisfatto il requisito del "turn over" di cui all'art. 1 co. 562 L. 296/2006 e ss.mm.ii., non essendovi ad oggi cessazioni cui non abbia fatto fronte un'assunzione;
- che il Comune di Cossoine ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui al comma 562 della L. n. 296/2006;
- che nessuna assunzione a tempo indeterminato è prevista per il triennio 2018-2020

VISTI

i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili interessati

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Sassari, 14 febbraio 2018

Il Revisore dei Conti
(Dr. Giovanni Saba)

